

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 28/07/2023

FATTO

1. L'odierno ricorrente sostiene di essere titolare, in qualità di erede, di n. 1 BFP della serie "Q/P", sottoscritto in data 09.04.1992. Osserva che il BFP è stato emesso successivamente all'emanazione del d.m. del 13.06.1986, in formato cartaceo su modello della serie "P", con apposizione sul fronte del timbro della serie "Q/P". Afferma di averne richiesto il rimborso in data 28.02.2023 e di averlo ricevuto per un valore di euro 5.735,47 al lordo dell'imposta di bollo, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro del titolo. Sostiene in particolare di aver diritto al maggior rimborso calcolato secondo le previsioni stampigliate sul titolo con riferimento all'ultimo decennio dall'emissione, in quanto tale periodo non è coperto dal timbro modificativo dei rendimenti, apposto dalla convenuta all'atto della sottoscrizione del buono. Rileva che la Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 13979/2007 ha chiarito che il rapporto tra sottoscrittore dei titoli e intermediario si basa sui dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati, orientamento seguito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 5674/2013.

Parte ricorrente chiede pertanto il rimborso della differenza di importo, pari a euro 7.250,99, applicando le ritenute fiscali di competenza.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto operazioni o comportamenti

anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, e l'incompetenza per materia dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI t.u.b.

Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* che, con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è la "Q", istituita con d.m. del 13.06.1986. L'intermediario resistente, quale soggetto collocatore dei buoni, sostiene di aver apposto, ai sensi dell'art. 5 del d.m., sul modulo cartaceo della precedente serie "P", due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della serie venduta ("serie Q/P"); (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi previsti per la precedente serie "P". Rileva che, ai sensi del citato art. 5 del d.m. del 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal d.m. del 1986 per la serie "Q". Aggiunge di aver offerto alla scadenza al titolare del buono esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del d.m. ed indicato nelle tabelle allegate a detto d.m. del 1986, ossia l'importo calcolato ai tassi indicati dal d.m. del 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Parte resistente rileva che l'odierno ricorrente ha richiesto, invece, che siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie "Q" e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie "P", così pretendendo che il proprio buono appartenga contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni, giungendo così a una soluzione "ibrida" non contemplata dalla disciplina dei Buoni Postali, né coerente con l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale (così Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 del 2022) e, comunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni è previsto da un decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che deve essere conosciuto (o comunque è conoscibile) dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato italiano (così Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 del 2022; Corte di Cassazione, Sezioni unite, pronuncia n. 3963/2019). Parte resistente sostiene ancora che la legittimità del comportamento dell'intermediario è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con le ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 di febbraio 2022 e, peraltro, è stata da tempo affermata anche da un sempre maggior numero di giudici di merito. Infine, rileva che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.m. del 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza nei confronti dei risparmiatori, non essendo in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale, né bancaria, né finanziaria.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull'individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di un Buono Fruttifero Postale della serie "Q/P", emesso in data 09.04.1992. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro del titolo.

In via pregiudiziale, si rileva che il ricorrente deduce di essere titolare, in qualità di erede, del BFP azionato in giudizio. Parte resistente non ha contestato la legittimazione ad agire del ricorrente anche considerato che costui aveva già ottenuto, in data 28.02.2023, la liquidazione del BFP e agisce in questa sede per chiedere la differenza tra quanto gli è stato liquidato e quanto asseritamente dovuto dall'intermediario.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi territoriali dell'ABF, la verifica della qualità di erede non è necessaria quando l'intermediario costituito abbia espressamente riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente, ovvero quando abbia svolto difese nel merito, come tali da ritenersi incompatibili con la negazione della titolarità del diritto. Infatti, secondo i Collegi territoriali deve farsi applicazione del cd. principio di «non contestazione» adottato dalla Cassazione sul tema, salvo che dalla documentazione prodotta dalle parti vengano in luce elementi circostanziati tali da indurre nel Collegio il ragionevole dubbio sul possibile difetto della qualità soggettiva di erede del ricorrente. In tali limitati casi, il Collegio potrà richiedere idonea integrazione documentale.

Nel caso di specie, non sembrano venire in rilievo dubbi in merito alla qualità soggettiva di erede del ricorrente proprio in virtù del fatto che costui ha già ottenuto la liquidazione del BFP, sebbene non nella misura da lui ritenuta corretta.

2. Sempre in via preliminare, il Collegio è chiamato ad affrontare le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate da parte resistente.

La prima di esse muove dal rilievo che il ricorso sarebbe relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF, avendo ad oggetto un BFP emesso anteriormente al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso.

Come noto, ai sensi della sez. I, par. 4, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d'Italia (nella versione vigente *ratione temporis*), «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso».

Tuttavia, era orientamento consolidato dell'Arbitro, nel vigore delle previgenti regole sulla competenza temporale dell'ABF, quello secondo cui, nell'ipotesi di controversia riguardante un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1.01.2009, ma ancora produttivo di effetti dopo tale data, sussiste la competenza dell'Arbitro quando la domanda di parte ricorrente verte su contestazioni attinenti gli effetti del negozio giuridico verificatisi dopo tale data (v., da ultimo, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. pure Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014). Più in generale, sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha da ultimo ribadito, con decisione n. 4656 del 21 marzo 2022, che per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

Pertanto, qualora la controversia – come nel caso di specie – riguardi la modalità di calcolo dei rendimenti di un BFP all'atto della richiesta di rimborso del titolo e ferma la validità dello stesso, è rispetto a tale momento – e non alla data di emissione del buono – che si deve determinare la competenza temporale dell'ABF.

Nel caso di specie parte ricorrente contesta la correttezza dei rendimenti liquidati dall'intermediario al momento della riscossione del BFP controverso, avvenuta il 28.02.2023. Sussiste pertanto la competenza temporale dell'Arbitro.

3. Va respinta anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sull'assunto che non rientrerebbero nella competenza dell'ABF *ratione materiae* le controversie riguardanti i Buoni Fruttiferi Postali. Questi ultimi, in quanto prodotti finanziari, sarebbero in particolare sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Invero, si tratta di un'eccezione, che i Collegi territoriali di questo Arbitro, in tempi meno recenti, hanno già avuto modo di trattare, rigettandola e osservando che la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di Buoni Fruttiferi Postali, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011). Questa è in particolare la conclusione cui è giunto il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5674/2013.

Stando alla richiamata sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* sul funzionamento dell'ABF, alla cognizione dell'Arbitro «possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Se ne ricava che una controversia attinente a una fattispecie non assoggettata alla c.d. *disciplina della trasparenza bancaria* è da considerarsi estranea all'ambito di applicazione oggettivo della procedura stragiudiziale svolta dinanzi all'ABF.

Orbene, a sostegno dell'applicazione della disciplina della trasparenza bancaria alla fattispecie *de quo*, vale la pena richiamare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, in materia di servizi di bancoposta, ai sensi del quale «il risparmio postale è disciplinato (...) dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili». A ulteriore conferma dell'applicabilità della suddetta disciplina, appare significativo, da un lato, che la Corte di Cassazione a SS.UU. (con sentenza n. 13979/2007) ha espressamente rilevato che i BFP, «per struttura e funzione, sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. Corte Cost. n. 463 del 1997)»; dall'altro lato, che la Corte Costituzionale (con sentenza n. 26/2020) ha recentemente rigettato la questione di legittimità dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 (in tema di variazione dei rendimenti dei BFP), sollevata con riferimento, fra gli altri parametri normativi, agli artt. 117 e 118 t.u.b., riconoscendo implicitamente la pertinenza delle norme sulla trasparenza bancaria alla materia trattata.

Infine, va detto che la diversa ricostruzione proposta dall'intermediario resistente, volta ad assimilare i Buoni Fruttiferi Postali ai prodotti finanziari, non appare convincente vuoi per ragioni di stretto diritto positivo vuoi per ragioni di carattere dogmatico. Sul piano del diritto positivo, può osservarsi che l'art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. esclude dalla categoria dei prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, ai quali invero vanno assimilati i Buoni Fruttiferi Postali (e v. l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 284/1999). D'altra parte, l'art. 2, comma 6, d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 prevede l'applicabilità al risparmio postale di una serie circoscritta di norme del t.u.f. e solo previo superamento del vaglio di compatibilità. Sul piano dogmatico, infine, va ricordato che, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), t.u.f. sono prodotti finanziari, oltre agli strumenti finanziari, le altre forme di investimento di natura finanziaria. Al riguardo, è condivisa dalla Consob, dalla giurisprudenza e dalla dottrina la lettura che ritiene insito nel concetto di «investimento di natura finanziaria» l'elemento dell'assunzione da parte dell'«investitore» di un rischio legato all'impiego di un capitale e alla possibile perdita dello stesso (cfr. Consob, comunicazione n. DTC/13038246 del 6 maggio 2013; Cassazione civile, sentenza n. 2736/2013). Ed invero, il Buono Fruttifero Postale sembrerebbe difettare di tale elemento e, dunque, della finalità di investimento finanziario, risultando non assimilabile, in senso tecnico, a un prodotto finanziario.

L'eccezione in parola non merita dunque di essere accolta.

4. Venendo al merito del ricorso, la questione sollevata dalla parte ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sul titolo e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP della serie "Q", emessi a partire dal giugno 1986. Parte ricorrente ritiene che il rendimento del buono vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie "Q"), bensì quelli stampati sul modulo cartaceo utilizzato al momento dell'emissione (relativi alla serie "P").

5. Al riguardo, va rilevato che, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo,

con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso sono destinate a prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

6. Con riferimento al buono oggetto del presente ricorso, può rilevarsi che l'emissione risale alla data del 9.04.1992, al tempo in cui risultava in collocazione la serie "Q". Sul fronte del titolo risulta apposto il timbro "O" barrato, la stampigliatura "P" e il timbro della "serie Q/P". Sul retro del titolo è apposto un timbro leggibile indicante i tassi di rendimento applicabili fino al 20° anno, relativamente alla serie "P/O", e un altro timbro leggibile indicante i tassi di rendimento applicabili fino al 20° anno, relativamente alla serie "Q/P".

In presenza di un doppio timbro riportante diversi tassi di interesse, si segnala che il Collegio di Roma ha ritenuto che ciò non impedisca la riconducibilità del titolo alla serie più recente (cfr. decisione n. 25364 del 30.11.2018). In particolare, con riguardo ai buoni della serie "Q" si rammenta che, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali, in caso di buoni emessi su modulistica della serie "O" con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie "Q", anche quelli relativi alla precedente serie "P"), si applicano comunque le condizioni della serie "Q", salvo quanto previsto dal Collegio di coordinamento con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni.

In effetti, la stampigliatura contenente i nuovi tassi della serie "Q/P" nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno.

7. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l'orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell'8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente in merito all'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l'amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L'intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritturali del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso v., per esempio, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007,

affermando che: «La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni».

L'orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l'ha ritenuto non scalfito *«dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...)». Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 ("Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie") per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione».*

8. Per completezza, va rilevato che un diverso orientamento si rinviene nei recenti arresti giurisprudenziali resi dalla 1^a sez. civile della Suprema Corte di Cassazione con le ordinanze "gemelle" R.G. nn. 4384, 4751, 4763 e 4784/2022 (alle quali si è sostanzialmente allineata la recente ordinanza della Corte di cassazione, sez. 6 civ., n. 87 del 3.01.2023).

Ciò nonostante, il Collegio ritiene di poter confermare la natura di titoli di legittimazione dei buoni postali fruttiferi, la quale – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principî di incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – determina che «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli» è «destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti» (Cass., SS.UU., n. 13979/2007). Peraltro, una simile circostanza risulta pure nell'ambito del particolare "statuto speciale" che disciplina i titoli della specie, ossia dall'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 nella parte in cui stabilisce, riguardo ai buoni della precedente serie "P", l'apposizione di due timbri, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo «sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi» che, con riguardo ai titoli oggetto del ricorso e con riferimento all'ultimo decennio, risulta manifestamente assente in palese violazione della stessa norma speciale. Né, sotto diverso, ma complementare versante, ci si può esimere dal rilevare che l'apposizione (sul retro) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura e malamente apposto risulta sintomatica di una non irrilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell'attività svolta dal distributore dei titoli in parola, va valutata a norma del secondo comma dell'art. 1176 c.c.

9. Significativa è altresì la *ratio* della norma, così come voluta dal legislatore con il già richiamato art. 5 d.m. del 13 giugno 1986. Infatti, l'aver imposto l'apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei buoni, affinché questi potessero essere "trasformati" dalla serie "P" alla diversa serie "Q/P" evidenzia chiaramente l'intenzione di rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l'avvenuta variazione del tasso di interesse previsto per i buoni stessi. Ne consegue che l'aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro riferito unicamente ai primi vent'anni per buoni di durata trentennale costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche una condotta idonea a ingenerare un falso affidamento su chi quei buoni acquistava e sottoscriveva per un trentennio. In altre parole, l'aver l'intermediario apposto un timbro riferito ai soli primi vent'anni non può che avere generato una situazione

“ingannevole” agli occhi del risparmiatore. Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest’ultimo di far riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del buono – dal momento che la *ratio* che imponeva la apposizione del timbro era proprio stata prevista dal legislatore per rendere immediatamente percepibile ai risparmiatori l’avvenuta variazione del saggio di interesse.

10. Non escludendo peraltro la reviviscenza, segnatamente nella giurisprudenza di merito, di orientamenti di segno opposto a quello da ultimo seguito dalla Suprema Corte, il Collegio ritiene opportuno – per lo meno *medio tempore* – prudenzialmente confermare i suoi consolidati orientamenti sulla questione sottopostale.

11. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che – come risulta agli atti – il buono in questione è stato già rimborsato, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo alla parte ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro del buono e detratto quanto già ricevuto a titolo di rimborso con riferimento al medesimo periodo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, al netto di quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA